SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2006

del 28 aprile 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2006 del 27 gennaio 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo d'applicazione delle misure transitorie ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e il materiale specifico a rischio ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali ([5]).

([1]) GU L 92 del 30.3.2006, pag. 17.
([2]) GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8.
([3]) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1.
([4]) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 22.
([5]) GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1809/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all'importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina provenienti dalla Repubblica di Costa Rica e dalla Nuova Caledonia ([1]).

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in bovini, ovini e caprini ([2]).

(8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini ([3]).

(9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli scambi di ovini e caprini da riproduzione ([4]).

(10) Il regolamento (CE) n. 1234/2003 abroga la decisione 2000/766/CE del Consiglio ([5]) e la decisione 2001/9/CE della Commissione ([6]), che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(11) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I, capitolo I, dell'accordo è modificato come segue:

1) nella parte 7.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio], vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32003 R 1053**: regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8),

— **32003 R 1128**: regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1),

— **32003 R 1139**: regolamento (CE) n. 1139/2003 della Commissione (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 22),

— **32003 R 1234**: regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione (GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6),

— **32003 R 1809**: regolamento (CE) n. 1809/2003 della Commissione (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 10),

([1]) GU L 265 del 16.10.2003, pag. 10.
([2]) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.
([3]) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28.
([4]) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52.
([5]) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.
([6]) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 32.

— **32003 R 1915**: regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29),

— **32003 R 2245**: regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28),

— **32004 R 0876**: regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).»;

2) nella parte 7.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio], il testo di adattamento è modificato come segue:

1) i testi di adattamento B e C sono soppressi;

2) l'attuale testo di adattamento D diventa il testo di adattamento B;

3) la parte 7.1, punto 11 (decisione 2000/766/CE del Consiglio), e la parte 7.2, punto 16 (decisione 2001/9/CE della Commissione), sono soppresse.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1053/2003, (CE) n. 1128/2003, (CE) n. 1139/2003, (CE) n. 1234/2003, (CE) n. 1809/2003, (CE) n. 1915/2003, (CE) n. 2245/2003 e (CE) n. 876/2004 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.